

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **76/1957** (ECLI:IT:COST:1957:76)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **PERASSI**

Udienza Pubblica del **27/03/1957**; Decisione del **16/05/1957**

Deposito del **25/05/1957**; Pubblicazione in G. U. **29/05/1957**

Norme impugnate:

Massime: **406**

Atti decisi:

N. 76

ORDINANZA 16 MAGGIO 1957

Deposito in cancelleria: 25 maggio 1957.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 136 del 29 maggio 1957.

Pres. AZZARITI - Rel. PERASSI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4324, promosso

con l'ordinanza 20 febbraio 1956 del Tribunale di Rovigo, pronunciata nella causa civile vertente tra Rance' Maurizio e l'Ente per la colonizzazione del delta padano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.

Ritenuto in fatto:

che nell'ordinanza di rinvio si denuncia l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega del D.P.R. 28 dicembre 1953, n. 4324, per violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, "in quanto nel procedere allo scorporo si sarebbe tenuto conto di dati catastali materialmente errati".

Considerato in diritto:

che per i termini in cui l'ordinanza si esprime, ad avviso della Corte, non è stato motivato il giudizio sulla rilevanza, e questa omissione, per particolarità della fattispecie, comporta incertezze sull'oggetto stesso del giudizio di legittimità costituzionale;

che il riferimento dell'ordinanza alle deduzioni del Rance' Maurizio nel giudizio di merito non consente di integrare la motivazione perché mancano: i fascicoli di parte, il fascicolo dell'espropriazione, gli atti relativi alla revisione catastale in relazione alla quale è stata emessa decisione di annullamento della commissione censuaria centrale n. 2785 del 20 dicembre 1954, con cui è stata annullata senza rinvio la decisione della commissione provinciale di Rovigo in data 31 dicembre 1953, gli estratti catastali anteriori e successivi alla decisione della commissione centrale, il fascicolo del procedimento contenzioso svoltosi innanzi alle commissioni censuarie comunale, provinciale e centrale, nonché la certificazione dell'ufficio delle imposte di Rovigo che faccia conoscere i dati catastali utilizzati per l'applicazione dei tributi;

che allo stato degli atti la Corte non può prendere in esame la questione rimessa al suo giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rovigo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.